

DONAZIONE E USUCAPIONE
UNA MISCELA ESPLOSIVA
MANEGGIARE CON CURA

PARTE PRIMA LA DONAZIONE

Antonio Di Lizia¹

Notaio in Potenza.
Cosa volete di più dalla vita?
Un Lucano...infatti.

Una manciata di lustri fà, chissà come, probabilmente per cazzimma – ma questa è un'altra storia – mi venne in mente di fare il Notaio, senza che ne ricorressero, assolutamente, i presupposti. Infatti non ero figlio di Notaio, nè di magistrato, non avevo ventidue anni, ero arrivato alla laurea in quattro e quattr'otto (anni) e avevo studiato, complessivamente, dalla prima elementare alla laurea, diciamo, un paio d'ore e voglio essere largo di mano (largo di villano).

Sicchè dovetti recuperare il tempo che non avevo impiegato e mi chiusi giorno e notte per alcuni anni a studiare, veramente. Devo molto al Notaio che mi fece Notaio, che non solo mi ha insegnato a studiare; mi ha insegnato l'interesse per il diritto; cosa incredibile, per me (all'epoca) anche da immaginare. Al tempo dei miei studi, ammiravo moltissimo (e lo ammiro tutt'ora) il mio Notaio; mi affascinava, soprattutto, la sua conoscenza che, pur essendo davvero notevole, per me, ciucco e com'ero, appariva incommensurabile. Studiando, ho sempre pensato che la donazione fosse un negozio particolarmente caratterizzante l'attività notarile e che tra il notaio e la donazione, e viceversa, vi fosse un rapporto speciale, come se vi fosse un legame particolare. Quando si trattò di studiare la donazione, chiesi a Giovanni (il mio Notaio) se fosse il caso di studiare la monografia di Torrente sull'argomento, facente parte del trattato Cicu Messineo. Si mise a ridere e disse: “sei pazzo, devi studiare da pagina tot a pagina tot e da pagina tot a pagina tot”, stupendomi ancora una volta.

¹ Antonio Di Lizia è Notaio in Potenza fin dal secolo scorso. Non è figlio di Notaio, ma padre di figli di Notaio. Ha superato la mezza età e non dispera di raggiungere quella intera. Fino ad ora non ha lasciato segni del suo passaggio terreno, ma si deve ancora vedere.

Possiede tante motociclette, alcune automobili e molte paia di scarpe; ciò lascia intendere una propensione alla mobilità, infatti non usa pantofole.

Dice cose che non tutti capiscono e ama pensare che questo sia un bene.

Non ama le presentazioni e, francamente, si sospetta che sia un mitomane. E' segretamente innamorato di Pinella.

Lui lo aveva studiato tutto e ora, mi offriva il vantaggio di ottimizzare i miei studi, orientando i miei tempi ed il mio impegno.

Ricordo, ancora, che quella storia della causa della donazione, della sua funzione economico sociale, del depauperamento del donante e dell'arricchimento del donatario, non mi ha mai convinto. Confesso, oggi posso farlo, che non riuscivo a capirla. Ancora una volta mi soccorse Giovanni che mi disse: “attento, la causa della donazione è la forma, ma non lo dire in giro; soprattutto non Ti sognare di scriverlo al concorso.”

Mi buttò nello sconforto e pensai che diventare Notaio sarebbe stato complicato e difficile ma, come dico spesso ai miei figli (figli di Notaio, ma nessuno è perfetto), “a noi le cose facili non ci piacciono.” E divenni Notaio, riscuotendo, peraltro, al concorso un certo successo: mi sono piazzato, in graduatoria, molto onorevolmente.

Non posso dire che la donazione mi piacesse, o mi piaccia, particolarmente, ma, certamente, se proprio devo pronunciarmi al suo riguardo, mi viene da pensarci con un grande rispetto. La donazione tra i negozi giuridici notarili – io penso – occupa una posizione di grande rilievo, sotto ogni aspetto. Un contratto prestigioso, direi. Ho chiesto ad una nostra collega bella e brava di definirmi, in poche parole la donazione. La sua risposta, illuminante e rivelativa: **“la donazione? Un bel gesto!”**

Quindi non mi sembra giusto quello che le stanno facendo. Alla donazione. Per tanti anni abbiamo pensato che ricevere una donazione fosse cosa buona e giusta o, quanto meno, normale.

Fino a che non è capitato di ricevere le prime telefonate, le prime richieste di colloquio e ...i primi insulti da donanti e donatari imbestialiti.

“Notaio ma cosa mi avete combinato? Da voi non me lo sarei aspettato...e siete Notaio”.

“Ma cosa è accaduto?”.

“Che mi avete fatto fare una donazione, ora devo vendere la casa e sto passando i guai”.

Come se li si fosse indotti al peggiore dei mali, come se gli si fosse propinato a caro prezzo un fondo immobiliare che ha perduto completamente il suo valore di acquisto, come se gli si fosse spenta la televisione.

Lentamente, ineluttabilmente, come la goccia che scava il sasso, come l'orribile fama, la donazione è finita all'indice, tra le peggio cose. La donazione non s'ha da fare. Se avete fatto donazioni, siete rovinati, la vostra reputazione è crollata clamorosamente. Si assiste ad una quantità di pentimenti penosi e sgradevoli, come presto vedremo. Chi l'avrebbe mai detto. Meno male che Torrente non c'è più, ne avrebbe certamente sofferto.

Ma cosa è successo?

Perchè tutto questo?

È tutta colpa di Napoleone che, con il “code” riprese il limite, introdotto nel diritto romano, per contenere l'originaria assoluta libertà di testare.

Forse l'ho presa un poco da lontano, sarà meglio contenere la vicenda limitatamente alla vita di una persona, come l'usufrutto.

Mi tocca, ancora, fare riferimento ad episodi di vita vissuta: quando scoprii, personalmente, i danni che la donazione può causare.

Ero Notaio da poco, forse da un anno e andai a stipulare un mutuo, in marchi tedeschi, presso l'Isveimer. Non saranno stati i tempi di Napoleone, è vero, ma tutti e tre (Napoleone, i marchi tedeschi e l'Isveimer) non ci stanno più. Sembra passata una vita e, invece, sono trascorsi poco più di vent'anni. I più anziani di voi ricorderanno che gli uffici legali delle banche, all'epoca, non solo esistevano, ma erano formati da persone competenti, nella maggior parte, e, quelli meno preparati, avevano il buonsenso di affidarsi al Notaio, alla sua preparazione, alla sua competenza, alla sua affidabilità, in un rispettoso confronto professionale che, quasi sempre, portava alla soluzione di problemi di varia natura. Man mano gli uffici legali delle banche si sono svuotati, gli uscieri sono diventati funzionari, l'incompetenza arrogante è diventata regola e i Notai, coerentemente, hanno abdicato a far valere preparazione, competenza ed affidabilità. Avete fatto caso alle domande che fanno oggi i Notai, invece di andare a rinfrescare le loro conoscenze sui libri? Avete fatto caso che chiedono come fare gli atti, o come risolvere i quotidiani problemi di diritto, nell'ordine: alle Software-house, all'Archivio Notarile, all'Agenzia delle Entrate, alla Camera di Commercio, alla lista sigillo e, inultimo, a facebook?

In venti anni, insomma si sono prodotti danni irreparabili; atteso che, ormai, l'ultima spiaggia è affidata alla lista sigillo e a facebook.

Pensa Te, come diciamo noi a Potenza.

Ero in stipula all'Isveimer, dicevamo, e l'avvocato, legale rappresentante dell'ente, durante la lettura del mutuo (a quei tempi si leggevano) cominciò a mostrare segni di perplessità.

“Uno dei beni ipotecati proviene da una donazione” mormorò tra i denti.

“Allora?” disse un poco risentito il mutuatario “Che vuol dire? Me l'ha donata mio padre, era la casa di mio nonno che lui stesso ha avuto per donazione? Che c'è di strano, è forse vietato?”

“Dalla relazione notarile risulta che il terreno di pertinenza è stato donato provenendo da usucapione”

“Sì, certo il notaio della prima donazione non l'aveva indicato nell'atto, ma

lo abbiamo sempre posseduto, insieme alla casa”

“Lei ha fratelli?”

“Si. E allora?”

“Suo padre è vivo?!”

“E non lo vede? E qui vicino a me, per cent'anni ancora, speriamo alla madonna, perchè deve morire?”

“Glielo spieghi lei, Notaio” decise di porre fine al dialogo surreale che si stava sviluppando, insieme alla irritazione del mutuatario e di tutta la sua famiglia riunita intorno al notaio, all'avvocato dell'Isveimer ed al funzionario controllore di bozza.

Era una delle caratteristiche dei mutui dell'Isveimer; come se ti facessero la migliore delle concessioni cortesi, per un mutuo del controvalore di 100 milioni di lire in marchi tedeschi, ti ipotecavano lo stabilimento, tutte le case tue, i tuoi terreni, i beni di tua moglie, della tua famiglia e della famiglia di tua moglie, pretendendo la fideiussione di tutti i parenti in linea retta in ogni grado, la fideiussione della nonna, risparmiando solo eventuali condomini estranei.

L'avvocato mi aveva lanciato la patata bollente con dentro una polpetta avvelenata.

“Glielo spieghi lei, Notaio”.

Mi trovavo, quindi, a spiegare ad una onesta famiglia di artigiani che si stava, per la prima volta indebitando, in marchi tedeschi, peraltro, quali fossero i rischi per l'Isveimer, di prendere ipoteca su di un bene pervenuto per donazione, con provenienza parziale per usucapione. Non riesco ad immaginare che cosa avrebbe fatto Pierina Saguto.

Non era ancora il periodo del ricorso all'aiutino da casa e dovetti cavarmela da solo, né ebbi l'intuizione di chiedere alla Bit Sistemi o alla Sapes, o alla Conservatoria o alla Camera di Commercio; la lista sigillo non c'era ancora e manco facebook, sicchè, senza dover fare eccessivo sforzi, ho accettato l'invito a partecipare a questo incontro per raccontarvi, *de visu*, quello che, tanti anni fa, ho raccontato ai mutuatari, ai fideiussori ed al mutuante, ma – soprattutto – come hanno reagito loro alle mie spiegazioni di un sistema di legge che, forse, già venti anni fa non era più adeguato ai bisogni che i tempi richiedevano e, tuttora, richiedono.

I miei clienti si aspettavano, evidentemente, che il loro Notaio mettesse a posto quell'antipatico di avvocato dell'Isveimer facendo valere le loro ragioni, più che ragionevoli, riportandolo alla ragione.

Ma io, il loro Notaio, invece di far valere autorevolezza e ragione, invece di essere dalla loro parte, sopra le parti, esordii così:

“É tutta colpa di Napoleone che, con il *code* riprese il limite, introdotto nel

diritto romano, per contenere l'originaria assoluta libertà di testare; ma forse l'ho presa un poco alla lontana.

La legge riserva a favore dei coniugi, dei figli e degli ascendenti una quota di eredità, la cosiddetta legittima.

Se la legittima non viene rispettata e viene lesa, il legittimario può esercitare l'azione di riduzione delle disposizioni contenute negli atti (testamenti o donazioni) che hanno generato la lesione e chiedere la restituzione dei beni, la cosiddetta *actio restitutoria*.

Allo scopo si verifica il *relictum ed il donatum*...non ebbi modo di continuare...

“Vi pigliate gioco di noi? - interruppe ed irruppe il mutuatario - che vuol ch'io faccia del suo *latinorum*, a noi ci servono i soldi.

Spiegategli Voi all'Isveimer che la casa è buona e nessuno ce la può levare e che siamo una famiglia per bene e andiamo tutti d'accordo e quello che fa mio padre è legge, altro che la legge vostra.”

Mi sentii sollevato.

Era più facile spiegare all'avvocato i motivi per i quali l'Isveimer non correva rischi sulle garanzie reali concesse da una fiera famiglia di artigiani lucani, piuttosto che *mutatis mutandis* il suo opposto. E così feci. Il donante era vivo, era presente, era fideiussore. L'avvocato aveva buoni studi e tutto si concluse a tarallucci e vino. Ma **i germi per il declino della donazione erano, ormai, diffusi** e, proprio come un'epidemia si espansero sesquipedalmente², come diciamo noi a Potenza.

Da quel momento le cose sono precipitate ulteriormente. E i Notai non sono indenni da colpe, anzi, come gli untori di manzoniana memoria, hanno favorito la diffusione del morbo che sta distruggendo la donazione e, con essa, le fondamenta del diritto, sempre più asservito e subalterno al mercato.

Ciò in quanto, a fronte di un Notariato, generalmente, inesperto e pavidamente incompetente (fatto di chieditori privi di autonomia giuridica e professionale), esiste, purtroppo, un Notariato fatto di spaccacapelli (e non solo di quelli); mi riferisco evidentemente ai *signornò*, quelli che “questo contratto non s'ha da fare”, ovvero “s'ha da fare solo a costo di inumane vessazioni”.

Facciamo l'esempio, recente, del versamento del capitale sociale agli amministratori delle società da costituire: una semplificazione, voluta e

² **Errore sesquipedale** è un'espressione polirematica della lingua italiana tesa a rappresentare un giudizio dispregiativo su un'azione ritenuta sbagliata. Indica uno sbaglio, svarione o topica madornale, di difficile misurazione. L'aggettivo *sesquipedale* deriva dal nome dell'omonima unità di misura di lunghezza in uso presso i latini (la *sesquipeda*, pari ad un piede e mezzo) e significa in questo contesto «esageratamente grande, enorme, smisurato». Il tono dell'espressione risulta volutamente iperbolico e ironico, dal momento che determinati errori non si possono, naturalmente, misurare fisicamente.

varata, da un legislatore adeguato ai tempi che viviamo (incompetente e frettoloso), ma sempre legislatore: *dura lex, sed lex*, come diciamo noi a Potenza.

E' compito dell'interprete, in questi casi, rendere ancor più semplici le semplificazioni, e i Notai, se mi sbaglio mi *corigerete*, servirebbero proprio a questo.

E invece:

I Notai (si fa per dire) chieditori non sono capaci di dare risposte ai clienti, infatti fanno solo chiedere.

Gli spaccacapelli, con impegno smisurato ed inutile, attraverso corpose monografie sviluppate in sostanziosi tomi, con mille argomentazioni, suffragate da autorevolissime, quanto inconferenti, dottrina e giurisprudenza, dimostrano che la legge è inapplicabile, che – in sostanza – non si applica ai Notai, in quanto:

riguardo ai versamenti alle società:

- in contanti non si può versare;
- l'assegno bancario non costituisce versamento;
- l'assegno circolare intestato alla società è nullo, perchè la società non esiste;
- l'assegno circolare intestato all'amministratore chi ci dice che sia versato alla società?

E allora? Che fare? Gli “spacca” suggeriscono di continuare a versare in banca, come prima, con un atto di abrogazione irrituale della legge in vigore.

E poi, davanti a tutto questo, desta stupore il sentimento, diffuso e condiviso unanimemente, di desiderio della *scangellazione* del notariato?

Ma chi l'ha detto che il mondo ha bisogno di pubblici ufficiali frenatori delle attività umane, di sterili controllori inflessibili e protervi, cavillosi e intransigenti?

Un solo grido da ogni dove: dalli all'untore, spazziamoli via.

E come non condividere?

Non resta che augurarci che possano essere seppelliti da una risata, anche se ...c'è poco da ridere.

Ma torniamo alla donazione e alla patologia che, come abbiamo visto, l'affligge.

Come le malattie, adunque, come i virus e le epidemie occorre, ed occorre, **la cura, il rimedio, l'antidoto** e, quindi, l'intervento dello scienziato, dello studioso che se ne occupasse e che se ne occupi.

Pertanto, ho pensato (si fa per dire) sia una buona idea ripercorrere insieme

una breve rassegna delle cure e dei rimedi proposti e sperimentati, con più o meno successo, dai nostri scienziati.

Questo, naturalmente, con gli occhi disincantati di un operatore del diritto dotato di arte stipulatoria esperta, come diciamo noi a Potenza.

Per non trascurare il *modus operandi* che informa il Laboratorio della Qualità Notarile³ e traendo ispirazione dal *blue print*⁴, nell'illustrazione che mi occupa, ho preso spunto - tenuto conto del contesto patologico in cui versano il diritto, il mercato e i soggetti che vi operano – dai fogli illustrativi che corredano le confezioni dei farmaci, detti anche bugiardini.

Ma, prima di tutto, per uscire dal luogo comune, va detto che in medicina, come si sa, **prevenire è meglio che curare**. I Notai, dal canto loro, sostengono con convinzione il loro ruolo preventivo riguardo alle controversie giudiziarie, sicchè, allorquando la malattia è divenuta di moda, il primo rimedio risulta proprio

LA PREVENZIONE

Il Notaio, dunque, dopo avere indagato la volontà delle parti, ove venga richiesto di ricevere una donazione, deve sconsigliarla, in quanto occorre limitare al massimo l'uso della donazione preferendo il contratto oneroso al fine di produrre i medesimi effetti reali, rappresentando che i maggiori costi della registrazione dell'atto di compravendita sono giustificati per l'utente dalla libera commerciabilità del bene e quindi dalla velocità e dalla sicurezza delle transazioni.

Allo scopo, allora, di dare stabilità ad un contratto che può essere suscettibile di subire un'azione di riduzione, si deve suggerire un'operazione che le parti non intendono porre in essere; insomma una finta donazione, ovvero – *mutatis mutandis*, come diciamo noi a Potenza – una finta compravendita: comunque un falso, per usare un eufemismo, sempre come diciamo noi a Potenza.

Non riesco ad immaginare se sia più imbarazzante fare la donazione e tacere, o caldeggiare e suggerire le raffinate soluzioni taumaturgiche preventive *ex ante* o curative *ex post*, come vedremo.

Va detto che il Legislatore dal canto suo non aiuta, anzi, insensibile agli imbarazzi degli operatori del diritto, sebbene richiesto più volte di riformare il divieto dei patti successori e la disciplina di tutela dei legittimari, con la delicatezza tipica del legislatore, ha pensato bene di introdurre ulteriori impedimenti all'agevole soluzione costituita da

³ <http://www.laboratorioqualitanotarile.it/cms/>

⁴ **Blueprint:** *ingl.*, cianografia. Termine che in ambito scientifico ha assunto il significato di *piano riassuntivo*, un insieme di proposte inerenti ad un progetto. Un *blueprint* è l'anticipazione in forma ridotta di un documento, posto solitamente nel paragrafo introduttivo. Nell'ambito dell'organizzazione dei processi produttivi, ci si riferisce alle istruzioni di lavoro: scrivi quello che fai, fai quello che scrivi.

donazioni e compravendite finte che - senza che il seguente elenco debba intendersi esaustivo, ma solo indicativo – qui si riportano:

- la tracciabilità, che ha consentito di assicurare al gettito fiscale un pugno di euro, avendo però il grande merito di impallare del tutto un sistema economico per metà fondato su ricchezza di origine "*non convenzionale*", come diciamo noi a Potenza;

- l'antiriciclaggio, che ha assicurato alla giustizia legioni di riciclatori, mafiosi e terroristi, tutti da amnistiare, ovviamente, per sovraffollamento delle carceri;

Sorge il dubbio che lo faccia apposta per tutelare i legittimari oltre ogni immaginazione.

Per non parlare delle srl semplificate, con capitale ridotto e versamenti ai confini dell'impossibile che non si applicano ai Notai; ma questa è un'altra storia: la storia della demolizione, irrazionale e scoordinata, del codice civile e dell'intero *corpus iuris* operata dai geometri della lega e dai piazzisti della bassa.

Ma torniamo a Noi.

Come non provare disagio nel vedere, sempre più spesso, "vere" compravendite realizzate con dilazione di prezzo secondo lo schema "aerei di Mussolini"? 5

Il Notaio, fedele interprete delle leggi e guardiano della legalità, cavaliere senza macchia e con molta paura, ermafrodita del diritto, come dicono loro a Matera, **con una faccia, propone soluzioni imbarazzanti**, e con l'altra, deve provare un moto di orrore e pronta minaccia di obbligo di denuncia alle autorità competenti al solo sospetto.

Siamo sicuri che prevenire sia meglio di curare?

Nell'incertezza, se le parti insistono con la donazione e proprio non si vogliono adeguare ai consigli del Notaio, si suggerisce il consenso informato; in soldoni, di farsi firmare il bugiardino, con la presa d'atto degli effetti indesiderati della donazione; una liberatoria di responsabilità del Notaio che, al pari del Conservatore dei RR.II., viene esonerato da ogni responsabilità al riguardo. Insomma il Notaio, al pari del Conservatore, si autoconsidera un irresponsabile: uno che fa il suo lavoro, vuol essere pagato, deve garantire un'obbligazione di risultato, si ritiene indispensabile per l'umanità, ma se gli chiedono di fare una donazione o si rifiuta o declina ogni responsabilità.

Comprereste una macchina usata da quest'uomo?

A proposito vendo **maggiolone cabrio del '76**, perfettamente restaurato,

⁵ Visto che l'Italia in quel periodo (ventennio fascista) non aveva aeroplani a sufficienza per fare una guerra, gli stessi venti aeroplani continuavano a girare per l'Italia per fare credere l'opposto.

astenersi perditempo.

Detto questo sulla prevenzione, e prima di esaminare, gli altri rimedi e le medicine, sempre in un ambito che potremmo considerare ancora preventivo (senza considerare le novelle portate dalla legge **14 maggio 2005, n. 80**, invero insufficienti ad una adeguata soluzione dei problemi evidenziati) ⁶, un rimedio della nonna:

IL BUON SENSO.

Ed il buon senso ci porta subito a considerare che le indicazioni e le soluzioni non possono prescindere dal "caso per caso" e quindi dall'esame della situazione familiare del donante (coniugato, con uno o più figli, compagno fedele o dedito ad intemperanze ormonali....eccetera...), dalla sua consistenza patrimoniale e dalla sua volontà di fare una liberalità isolata o di porre mano ad una più organica sistemazione e distribuzione del suo patrimonio in anticipata soluzione delle problematiche successorie. Se il problema fondamentale è costituito dalle potenziali lesioni di legittima con conseguenti azioni di riduzione e di restituzione opponibile *erga omnes*, come diciamo noi a Potenza, il Notaio di buon senso cercherà di indirizzare i suoi clienti su scelte che riducano quanto più possibile, fino ad avvicinarsi ad un azzeramento (che, si curerà di avvertire, mai potrà essere raggiunto) delle probabilità che quella lesione si produca.

Per cui, ad esempio, in presenza di più figli e di un patrimonio sufficiente, verificata la volontà di porre mano ad una anticipata distribuzione patrimoniale complessiva, il Notaio di buon senso sconsiglierebbe di procedere con donazioni singole per ogni figlio, ed indicherebbe la soluzione nella donazione "del tutto a tutti" (magari con riserva dell'usufrutto per se e dopo di se a favore del coniuge) e immediatamente successiva divisione tra i condonatari con assegnazione ad ognuno dei cespiti a ciascuno destinati; la donazione "universale" e la divisione successiva riduce, senza naturalmente azzerarlo, il rischio di lesioni di legittima e limita gli ostacoli ad una successiva circolazione dei beni (sul presupposto, ovviamente, che i futuri potenziali acquirenti siano normodotati in grado di comprendere

⁶ http://www.e-glossa.it/wiki/le_azioni_di_riduzione.aspx: Per effetto dell'entrata in vigore delle disposizioni portate dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (convertito con modificazioni dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80) gli artt. 561 e 563 cod. civ. sono stati oggetto di sostanziali innovazioni (successivamente oggetto di integrazione per effetto della Legge 28 dicembre 2005, n. 263).

È stato infatti posto un limite temporale alla possibilità di ottenere il bene oggetto dell'azione libero da pesi e vincoli ovvero di promuovere l'azione recuperatoria nei confronti dei terzi non già a far tempo dal decesso del disponente, bensì con decorrenza dall'atto di liberalità lesivo.

Ai sensi del novellato art. 561 cod. civ. infatti l'azione di riduzione purga il bene dalle ipoteche e dai pesi iscritti/trascritti sugli immobili oggetto di donazioni lesive della legittima soltanto se essa viene esercitata prima del decorso di venti anni dalla trascrizione della donazione. Ne segue che il decorso del ventennio rende comunque stabile e inoppugnabile l'acquisto del terzo e l'iscrizione della garanzia reale. Per quanto invece attiene all'art. 563 cod. civ., lo stesso è stato modificato, nel senso di prevedere analogo limite temporale (vale a dire venti anni) ai fini dell'azione recuperatoria presso i terzi relativamente al bene oggetto della donazione che fosse stato oggetto di successiva alienazione, previa escussione del donatario. Al legittimario peraltro compete ex IV comma art. 563 cod. civ. una specifica protezione: egli può infatti provvedere a notificare al donatario speciale atto di opposizione alla donazione. In conseguenza di ciò il legittimario leso dalla liberalità donativa conserverà la possibilità (beninteso, a donante defunto) di proporre l'azione di riduzione anche oltre il decorso dei predetti termini ventennali di cui agli artt. 561 e 563 cod. civ..

concetti semplici sulla improbabilità statistica) e ad una loro "bancabilità", come dicono loro a Milano, (benché, in questo caso, l'improbabilità è quella di incontrare normodotati negli uffici legali delle banche, per essere assunti nei quali non è indispensabile essere idioti, ma aiuta moltissimo), come diciamo noi a Potenza.

Se la donazione, però, è stata già fatta, non si può più prevenire, allora bisogna curare, all'uopo occorre distinguere il caso il cui a rogare la donazione siate stato voi o, per avventura, non siate stato voi.

È evidente che è preferibile il secondo caso, in quanto la cosa vi dà l'opportunità di screditare il collega rogante reo soltanto, ma solo nella fattispecie, di avere fatto quello che non poteva rifiutarsi di fare.

Inoltre, distinguiamo il caso del donante vivo dal donante morto.

Si assiste, in genere, a questo tipo di dialogo:

- "Ma il donante è ancora in vita?"
- "Sì, certo"
- "Peccato".⁷

Corre segnalare che sono stati osservati casi in cui alcuni Notai sono arrivati a consigliare la morte del donante, magari procurata con avvelenamento, e successivo atto di adesione e acquiescenza alla disposizione lesiva.

Ebbene, anche se in molti casi aiuterebbe a risolvere un gran numero di problemi complementari (liti familiari, ritrovate libertà, alimenti...), non parrebbe deontologicamente corretto, in quanto si potrebbe configurare un caso di concorrenza sleale, per accaparramento della clientela con provenienza donativa, con immediato deferimento alla Co.Re.Di di competenza (si fa per dire).

Dunque il donante è vivo e il donatario deve vendere il bene donato o deve ipotecarlo per ottenere un mutuo.

Alla parola 'donazione' le *check list* delle banche prevedono l'immediato rifiuto di qualsiasi domanda di mutuo; anche se il donante ultraottantenne, sterile dalla nascita, celibe e senza figli, abbia serenamente donato ai figli del fratello la casa. Non ci sono distinguo che tengano, le obiezioni sono note, l'ultraottantenne si potrebbe sposare, potrebbe avere ascendenti in

⁷ Si poteva, in questo caso, complicare la vicenda con la trascrizione delle accettazioni tacite dell'eredità e richiesta di certificazioni di morte che la legge vieta di rilasciare senza la dizione "questa certificazione non si può rilasciare e, se rilasciata, non può essere utilizzata"; fatta salva la legge che, fermo restando il divieto, si può rilasciare, ma non può essere esibita a nessuno. La migliore dottrina sostiene che non possano essere riposte neanche nei cassetti, se pari o inferiori a mille euro, ferma restando la clausola di non trasferibilità, con allegato l'ape.

vita o avere generato figli naturali in un momento di fertilità, e così via.
La patologia, allora, è conclamata.

Vediamo che cosa ci siamo fidati di proporre e sperimentare per trattare la malattia, senza che il seguente elenco debba intendersi esaustivo...

LA FIDEIUSSIONE

Leggere attentamente il foglio illustrativo

PRINCIPIO ATTIVO	Molecola di garanzia accessoria a carattere personale di una obbligazione principale.
INDICAZIONI TERAPEUTICHE	Indicata per dare stabilità alla donazione, mediante garanzia personale prestata dallo stesso soggetto legittimato all'azione di riduzione (legittimari diversi dal donatario), ovvero dal donante; neutralizza – di fatto - l'esperimento dell'azione; determina il rafforzamento del vincolo obbligatorio e, soprattutto ,nella fattispecie, trasferimento dell'obbligazione in capo agli eredi del fideiussore (se il donante interviene come fideiussore nel mutuo richiesto dal donatario, l'obbligazione di garanzia, una volta deceduto il donante, si trasferisce in capo agli eredi e quindi in capo agli stessi legittimari lesi che volessero intraprendere una azione di riduzione della donazione e restituzione del bene oggetto di garanzia)
AVVERTENZE CONTROINDICAZIONI EFFETTI COLLATERALI	Possibile conflitto con il principio molecolare 557 e 458 c.c., non immune da possibili contestazioni, in quanto variamente in odore di nullità. Ipersensibilità e recalcitranza ansiosa del donante.
RIMEDI CONTROINDICAZIONE AL RIMEDIO	Fidejussione bancaria Non risulta ancora sperimentato a causa del lungo periodo di durata del trattamento e dei costi legati alla ricerca (non se n'è ancora vista una)
POSOLOGIA	Difficoltà di individuazione del corretto dosaggio con spesso evidenti segni di sovragaranzia.
EFFETTI INDESIDERATI	Al garante sotto affidamenti bancari per carenza di liquidi e' stata interrotta la reidratazione per eccesso di rischio Irritabilità e cefalea per sindrome da "cornuto e mazziato" di probabile insorgenza nel donante

PRECAUZIONI DI IMPIEGO	Sono state notate anomalie da delirio di onnipotenza negli Istituti di Credito richiedenti la garanzia
È UN RIMEDIO TERAPEUTICO USARE CON CAUTELA, NON INGERIRE, SOLO PER USO ESTERNO	IN CASO DI SOVRADOSAGGIO O DI MALORE CHIEDERE IL CONSIGLIO DEL NOTAIO

IL MUTUO DISSENSO

Leggere attentamente il foglio illustrativo

PRINCIPIO ATTIVO	Molecola bifronte, ad effetti benefici se solutori ed eliminativi, ad effetti allucinogeni se ridonativi inversi. Quello che era il donatario diviene donante e quello che era donante diviene donatario, invertendosi le variabili.
INDICAZIONI TERAPEUTICHE E POSOLOGIA	Soluzione terminale, da tentare in extrema ratio prima del probabile decesso del donatario per bisogno di liquidità. Il donante, rientrato nella titolarità dei beni, può procedere alla loro alienazione o alla costituzione di diritti di godimento o di garanzia sugli stessi senza che gli acquirenti o i soggetti a favore dei quali vengono costituiti i diritti possano essere pregiudicati dall'esercizio di eventuali azioni di riduzione dirette a rendere inefficace la donazione.
AVVERTENZE E CONTROINDICAZIONI	Perdita, spesso grave, di sostanza patrimoniale da parte del donatario; sdoppiamento personalità e dislocazione spazio-temporale dei soggetti interessati (chi dona a chi? dono o non dono....sono donante o donatario? Forse dovrei cambiare nome in Donato?) Rischio di rimbalzo e risonanza con innesco di effetto ping-pong inarrestabile.
EFFETTI INDESIDERATI	L'incertezza della qualificazione molecolare importa che, come donazione inversa, potrebbe esporre gli aventi causa dall'originario donante che procedesse alla successiva alienazione dei beni rientrati nel suo patrimonio o i soggetti a favore dei quali il medesimo donante costituisse diritti di godimento o di garanzia sui beni stessi, alle conseguenze derivanti dall'esercizio dell'azione di riduzione da parte dei legittimari dell'originario donatario che assumerebbe la posizione giuridica di donante.

E PRECAUZIONI DI IMPIEGO	In caso di mutuo dissenso in funzione vendita a vendere sarà l'ex donante, ma dei soldi ne aveva bisogno l'ex donatario, segue donazione del denaro e via così. In caso di mutuo dissenso in funzione di finanziamento la banca potrà non concedere più alcun finanziamento e magari, dato che l'ex donatario è ormai nullatenente, revocargli gli affidamenti.
È UN RIMEDIO TERAPEUTICO USARE CON CAUTELA, NON INGERIRE, SOLO PER USO ESTERNO	IN CASO DI SOVRADOSAGGIO O DI MALORE CHIEDERE IL CONSIGLIO DEL NOTAIO
TENERE FUORI DALLA PORTATA DI DONNE E BAMBINI ANCHE SE NOTAI	

LA NOVAZIONE (RIQUALIFICAZIONE CAUSALE)

Leggere attentamente il foglio illustrativo

PRINCIPIO ATTIVO	Molecola di derivazione alchimistica (<i>prius</i> : pietra filosofale), con effetti incidenti sul DNA contrattuale che muterebbe il <i>genus</i> : da liberalità a contratto oneroso. Trattasi di organismo (OGM) che possiede un patrimonio genetico modificato tramite tecniche di ingegneria giuridica ardata.
INDICAZIONI TERAPEUTICHE	Soluzione ancora più terminale rispetto al farmaco "mutuo dissenso", affine all'eutanasia, da utilizzarsi solo per porre fine alla sofferenza del donatario per non voler ammettere che non voleva ricevere il bene in donazione, ma (è vero! Lo voleva comprare!) ebbene, per far cessare la sua tortura, il malcapitato arriva a confessare che sì!, lo voleva comprare quel bene! tanto che addirittura adesso lo paga!
AVVERTENZE E CONTROINDICAZIONI	Comporta la distruzione dell' <i>animus donandi</i> , con complicazioni di natura religiosa. La novazione, sperimentata con successo sulle obbligazioni, dove comporta estinzione del rapporto originario, potrebbe produrre l'effetto, non voluto, estintivo della donazione.
EFFETTI COLLATERALI ED INDESIDERATI	Risoluzione dell'effetto traslativo: la provenienza donativa non può venir meno senza il venir meno dell'acquisto. Insorgenza di simulazione simulata da novazione: labirintite, con danneggiamento del sistema vestibolare, responsabile dell'equilibrio generale del sistema giuridico.

POSOLOGIA	Infatti. Viene consigliato di posarla, la novazione, in posto fresco e ben areato e di utilizzarla con cautela, tenendola fuori dalla portata dei Notai.
La genetica contrattuale e' una disciplina solo agli albori, non sono quindi state testate sorprendenti possibili interazioni.	<u>Statevi accorti</u>

IL TRUST

Leggere attentamente il foglio illustrativo (in lingua inglese delle Isole Cayman)

PRINCIPIO ATTIVO	Molecola alloctona o aliena che, per opera dei giuristi e della legge, si trova ad abitare e colonizzare un territorio diverso dal suo.
INDICAZIONI TERAPEUTICHE E STRUTTURA	Programma (protocollo) di destinazione di un fondo (<i>trust fund</i>) per il soddisfacimento dei diritti di eventuali legittimari, onde assicurare che terzi e banche siano garantiti. Disponente: il donatario venditore <i>Trustee</i> : il disponente stesso o un terzo <i>Trust fund</i> : le somme ricevute in corrispettivo dell'alienazione Beneficiari: compratore (o aventi causa) e banche finanziatrici e, se l'evento restitutorio non si verifica, il disponente o ulteriori beneficiari da questi designati. Si può prevedere un Guardiano, utile – di notte - se si tratta di una villetta isolata.
AVVERTENZE E CONTROINDICAZIONI	Farmaco non somministrabile nei casi di vendita effettuata per esigenze di immediata liquidità. Mancanza di propensione a rendere indisponibile il ricavato della vendita.
EFFETTI COLLATERALI E INDESIDERATI	Perdita di disponibilità del ricavato dalla vendita, con impossibilità di risposta alla domanda: “ma perchè ho venduto?”
POSOLOGIA	Si assume unitamente alla vendita del bene di provenienza donativa, si consiglia l'anestesia totale per evitare crisi isteriche.

**LA VENDITA DI COSA ALTRUI ...come l'erba del giardino altrui
è sempre più verde
L'ADEMPIMENTO DEL TERZO...anche se non è il primo
almeno è sul podio**

Leggere attentamente il foglio illustrativo...altrui o del terzo (se vi pare).

PRINCIPIO ATTIVO	Molecola ad effetti obbligatori immediati con effetti reali differiti: il donante vende il bene del donatario ed assume le obbligazioni conseguenti. Il donatario adempie l'obbligazione del donante (adempimento del terzo, <i>solvendi causa aut donandi causa</i>). Il corrispettivo, se va al donante, viene donato successivamente al donatario.
INDICAZIONI TERAPEUTICHE	Neutralizza gli effetti dell'azione di riduzione in quanto i legittimari verrebbero ad assumere, una volta divenuti eredi, non solo un obbligo di garanzia, bensì addirittura lo stesso impegno traslativo, che deve essere assolto dai legittimari senza poter pretendere alcun ulteriore corrispettivo, eventualmente anche già pagato al donante.
AVVERTENZE E CONTROINDICAZIONI	L'adempimento del terzo a titolo di liberalità indiretta può comportare conseguenze sulla sicurezza dell'acquisto, a causa della esperibilità dell'azione di riduzione da parte dei legittimari del donante (indiretto), già donatario e titolare del bene venduto dall'originario donante, ora donatario per effetto della donazione indiretta dell'originario donatario. (Magliulo, spero Ti renda conto del danno che hai fatto.)
EFFETTI COLLATERALI ED INDESIDERATI	Si osservano, alla lettura del solo bugiardino, cefalee acute localizzate prevalentemente sui chieditori.
POSOLOGIA	Si consiglia di somministrare alla 'nzacresa, in quanto l'azione farmacologica e gli effetti del farmaco sono di difficile illustrazione. Alcuni chieditori si sono incantati, mostrando l'effetto disco rotto
E' importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, conservare il foglio informativo	ASSUMERE A STOMACO PIENO

In conclusione, per porre rimedio ad una provenienza donativa, il consumatore finisce per spendere i suoi soldi a medicine, come si dice qui ad Arce.

Prima che mi facciate notare che questo mio intervento, più adatto ad una convention di informatori para-farmaceutici, deve volgere al termine prima

di mò, voglio offrirvi quello che vi aspettate dal taglio pratico che informa i convegni di Arce.

Si tratta di una, anzi di due pillole - non di saggezza, purtroppo: sarebbe un paradosso insopportabile per me – di due rimedi universali, detti anche gli **acidi acetilsalicilici delle donazioni** che potrete ritirare, guadagnando l'uscita, insieme all'attestato di attribuzione dei crediti formativi, presso la segreteria del convegno ed usare alla bisogna.

Il primo rende le

DONAZIONI CONVERTIBILI (GIFT CONVERTIBLE)

E' una clausola accessoria, inserita nell'atto di donazione, di opzione di novazione della donazione in vendita, che vede il donatario opzionario (oblato) del diritto di perfezionare, con sua dichiarazione di volontà, il negozio novativo della donazione, trasformandola in vendita.

La seconda è la

CLAUSOLA DI AGGIUSTAMENTO AUTOMATICO (SELF-REPAIRE) DETTA ANCHE DI SALVAGUARDIA

Le parti convengono espressamente che, ove la presente donazione possa rappresentare rischi legati alla sua natura di liberalità donativa, la sua causa debba intendersi sostituita *ex tunc* con quella propria degli atti a titolo oneroso, ad ogni conseguente effetto.

Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni inderogabili di legge vigenti e future, pertanto non produce effetto e si intende non apposta la presente clausola ed ogni altra clausola e i relativi allegati, che possono essere ritenuti in contrasto con le disposizioni inderogabili sopraindicate.⁸

IL CANE CHE SI MOZZICA LA CODA

Non mi resta, a questo punto, che salvaguardare me stesso e quindi lasciate che possa usufruire, a mia volta, della seguente clausola di protezione:

Se questo mio intervento e tutto quanto detto e visto sin qui possa essere ritenuto in contrasto con i vostri inderogabili punti di vista, in quanto applicabili, consideratemi pure improduttivo di effetti, come se non fossi mai stato qui, *ex tunc* (e ho detto tutto).

THAT'S ALL FOLKS

⁸ <http://donnolatizia.myblog.it/media/02/02/57168987.jpg>